



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Sommario

1. PREMESSA	2
2. DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA SOTTOPOSTE ALL'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI MISURA E DI TRASMISSIONE DEI RELATIVI DATI	3
3. PUNTI DI PRELIEVO SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI MISURA	4
4. INDICAZIONI CIRCA I TERMINI TEMPORALI DI ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA	4
5. CRITERI GENERALI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MISURA E DI TRASMISSIONE DEI RELATIVI DATI	5
5.1. GRANDEZZE IDRAULICHE DA SOTTOPORRE A MISURA	5
5.2. DEFLUSSO MINIMO VITALE	6
5.3. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	7
6. CRITERI GENERALI E PARTICOLARI SULLA TIPOLOGIA DEI DATI MISURATI E SULLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI	8
6.1. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INSTALLAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA E DI TRASMISSIONE DEI RELATIVI DATI	10
6.2. CRITERI GENERALI SULLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI	20
6.3. CRITERI GENERALI SULL'ACCURATEZZA DEI DATI	20
6.4. UTENZE D'ACQUA PUBBLICA DI SCARSA RILEVANZA - CRITERI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA DELLE PORTATE E DEI VOLUMI DERIVATI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI	21
6.5. UTENZE D'ACQUA PUBBLICA DI MEDIA RILEVANZA - CRITERI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA DELLE PORTATE E DEI VOLUMI DERIVATI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI	22
6.6. UTENZE DI ACQUA PUBBLICA DI GRANDE RILEVANZA - CRITERI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA DELLE PORTATE E DEI VOLUMI DERIVATI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI	24
6.7. CRITERI DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA DEI VOLUMI D'ACQUA INVASATI	26
7. CONCERTAZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI BOLZANO	26



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

1. Premessa

Come è noto, già l'articolo 42, comma 3, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, imponeva *“a cura e spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio”* l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento *“di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente”*. In sistemi di distribuzione complessa, inoltre, tali misuratori dovevano essere installati anche a monte e a valle dei partitori.

Tale norma è stata successivamente abrogata e sostituita dal più recente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, modificando l'articolo 22, comma 3, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, individua la Regione quale ente competente per la definizione degli *“obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione”* nonché degli *“obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltramento alla regione e alle Autorità di bacino competenti.”*

Il D. Lgs. 3 aprile 2006², n. 152, nel più complessivo quadro di riorganizzazione delle norme in materia ambientale, pur abrogando il sopra richiamato decreto del 1999, ha tuttavia confermato, nella sostanza, con l'art. 95, comma 3, i contenuti del pre-citato art. 22, comma 3.

La definizione degli obblighi di installazione e manutenzione degli strumenti di misura nonché di quelli connessi alla trasmissione dei relativi dati all'Autorità concedente deve avvenire sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, già emanati dal Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare (Decreto Ministeriale 28 luglio 2004, pubblicato su G.U. n. 268 del 15 novembre 2004) nonché dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino.

Riconosciuto che spetta all'Autorità di bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, giusta disposizione dell'articolo 95, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 (è come già sancito dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ora abrogata), i presenti criteri, redatti dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione sono anzitutto orientati ad istituire un quadro conoscitivo omogeneo e dinamico del sistema delle risorse idriche effettivamente utilizzate nell'ambito dei bacini di competenza che consenta appunto non solo di caratterizzare puntualmente i termini che attualmente concorrono alla definizione del predetto bilancio, ma di seguirne anche l'evoluzione nel tempo, evidenziando in tal senso eventuali condizioni di crisi al variare del ciclo idrologico stagionale ed in corrispondenza di assegnate situazioni di carenza idrica.

² L'articolo 95, comma 3, testualmente prevede che *“le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltramento alla regione ed alle Autorità di bacino competenti”*.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

L'individuazione degli effettivi fabbisogni, connessa alla definizione delle reali disponibilità idriche concorre peraltro, attraverso una pianificazione delle risorse ispirate al consumo idrico sostenibile, alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, ed è pertanto strumentale al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale individuati dal Piano di tutela delle acque, di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Anche la recente Direttiva 2000/60 del Parlamento europeo di data 23 ottobre 2000, del quale il succitato decreto legislativo 152/2006 ne costituisce il recepimento da parte della normativa italiana, si pone quale scopo quello di "istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque costiere e sotterranee" che contribuisca, tra l'altro, a "garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo".

Si precisa infine che i presenti criteri di carattere generale riguardano i procedimenti di competenza della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle quali compete di fissare gli obblighi di installazione e attivazione degli strumenti di misura da parte degli utenti di diritto e di fatto di acque superficiali e sotterranee³.

2. Derivazioni di acqua pubblica sottoposte all'obbligo di installazione di dispositivi di misura e di trasmissione dei relativi dati

L'obbligo di installazione di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi di misura delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, nonché della trasmissione dei relativi dati all'Autorità concedente riguarda, in base a quanto stabilito dalla norma, tutti i prelievi di acqua pubblica.

Le Regioni, nell'ambito del territorio di competenza, potranno comunque individuare specifiche fattispecie di utilizzazione d'acqua pubblica per le quali, in relazione alle modalità di esercizio del prelievo (prelievo di carattere occasionale, prelievo esercitato attraverso apparecchiature mobili, prelievo soggetto a licenza di attingimento ex art. 56 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.), ovvero alla tipologia d'uso (p.e. prelievi finalizzati all'irrigazione di modeste superfici agricole) sarà eventualmente ammessa la quantificazione forfettaria delle portate ovvero dei volumi prelevati, valutandola sulla base delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di prelievo (p.e. massima portata del dispositivo di pompaggio) e dell'indicativa durata temporale dei prelievi.

³ Infatti, l'articolo 14, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972) ha stabilito che "l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno ad un apposito comitato".

L'articolo 8, comma 1, del successivo D.P.R. n. 381/1974, ha assegnato a tale "piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, non solo il compito di programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi ma anche quello di tracciare "le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata". A norma dell'articolo 5, quarto comma, del succitato decreto, il piano generale delle acque pubbliche redatto dalle province di Bolzano e Trento "vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale".



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Per tali fattispecie di utilizzazione d'acqua pubblica, pertanto, le Regioni territorialmente competenti individueranno periodiche procedure di censimento dei consumi idrici, con frequenza temporale comunque non inferiore ad una volta all'anno.

Per i prelievi da pozzo ad uso domestico, così come disciplinati dall'art. 93 del T.U. 1775/1933, sarà invece opportuna la previsione, da parte delle Regioni territorialmente competenti, di idonei dispositivi per la misura dei volumi prelevati, con onere di trasmissione dei relativi dati almeno una volta all'anno.

I dati relativi alle fattispecie di utilizzi sopra richiamati saranno trasmessi alle Regioni, in quanto soggetti preposti alla gestione del demanio idraulico ed alla redazione del Piano di tutela delle acque nonché all'Autorità di bacino, in quanto soggetto preposto alla definizione ed aggiornamento del bilancio idrico, entro tre mesi dal termine del periodo temporale di riferimento.

Sono comunque fatte salve eventuali misure cautelative più restrittive adottate dalle Autorità competenti per la ragionevole gestione delle risorse idriche.

3. Punti di prelievo sottoposti all'obbligo di installazione dei dispositivi di misura

Con riguardo a quanto prescritto dall'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutti i punti di prelievo di acqua pubblica e, ove presente, di restituzione sono sottoposti all'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati/restituiti.

Qualora un'utilizzazione di acqua pubblica, nell'ambito di uno stesso rapporto concessorio, preveda molteplici punti di prelievo (tipico è il caso delle derivazioni idroelettriche in territorio montano), l'Autorità concedente potrà eventualmente disporre l'installazione di un unico dispositivo di misura asservito a due o più punti di prelievo se:

- i singoli punti di prelievo interessino lo stesso corpo idrico, superficiale o sotterraneo e siano comunque contigui (per esempio campo pozzi interessanti gli stessi acquiferi);
- i singoli punti di prelievo interessino due o più distinte sorgenti, ma queste concorrano comunque ad alimentare uno stesso corpo idrico superficiale.

4. Indicazioni circa i termini temporali di adeguamento agli obblighi di installazione degli strumenti di misura

Spetterà alle Amministrazioni regionali il compito di fissare, mediante apposito regolamento ed in conformità con le linee guida già adottate dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i termini temporali per l'adeguamento delle utenze di acqua pubblica agli obblighi di installazione degli strumenti di misura e di trasmissione dei relativi dati all'Autorità concedente.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

A tal riguardo le Regioni terranno anche conto della specifica articolazione del sistema dei pre-esistenti utilizzi sul proprio territorio e delle eventuali conclamate condizioni di squilibrio del bilancio idrico a carico della rete idrografica superficiale e degli acquiferi sotterranei.

In relazione alla riconosciuta necessità di pervenire comunque al progressivo affinamento dell'informazione idrologica, in quanto strettamente funzionale alla determinazione ed all'aggiornamento del bilancio idrico (competenza quest'ultima che la legge attribuisce all'Autorità di bacino), si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Per le nuove derivazioni⁴, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione definiti dalle Regioni dovranno essere soddisfatti prima dell'avvio dell'esercizio del prelievo.

Per le nuove derivazioni, il disciplinare di concessione dovrà contenere la descrizione dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati, le modalità di installazione, registrazione e trasmissione delle informazioni raccolte, in coerenza ai presenti criteri ed alle conseguenti determinazioni della Regione competente per territorio.

Per le derivazioni già in esercizio potrà essere invece applicato un criterio di gradualità, individuando termini temporali di adeguamento ai suddetti obblighi commisurati al livello di incidenza delle utilizzazioni sull'equilibrio del bilancio idrico.

In ogni caso tali termini temporali non potranno eccedere i due anni, decorrenti dall'approvazione, da parte delle Regioni, delle determinazioni di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, redatti sulla base delle presenti linee guida,.

5. Criteri generali riguardanti la definizione degli obblighi di installazione e la gestione dei dispositivi di misura e di trasmissione dei relativi dati

5.1. Grandezze idrauliche da sottoporre a misura

L'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misura, posto a carico delle utenze di acqua pubblica, dovrà di norma riguardare le seguenti grandezze idrauliche:

- nel caso di derivazione di acqua pubblica da corpi idrici superficiali: le portate e/o i volumi d'acqua prelevati da ciascun corpo idrico intercettato;
- nel caso di derivazione di acqua pubblica da corpi idrici sotterranei: i volumi d'acqua prelevati da ciascun corpo idrico intercettato;

⁴ Saranno da intendersi come nuove derivazioni quelle sprovviste del provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- nel caso di derivazione di acqua pubblica da corpi idrici superficiali o sotterranei che prevedano una restituzione, anche parziale, della risorsa idrica utilizzata, con esclusione degli impianti di produzione di energia ad acqua fluente: le portate e/o i volumi d'acqua restituiti;
- nel caso di prelievi che prevedano l'invaso temporaneo della risorsa idrica, laddove tale invaso non sia superiore a 300.000 mc: i volumi d'acqua accumulati.

5.2. Deflusso minimo vitale

Ricordando quanto riportato nelle *"Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale"* di cui al D.M. 28 luglio 2004, il deflusso minimo vitale costituisce quella *"portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali"*.

Il paragrafo 7.2 delle succitate linee guida precisa anche che *"il deflusso minimo vitale rappresenta una portata di stretta attinenza al piano di tutela"*, costituendo esso *"sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni e di scarico delle acque"*.

Nel riconoscere dunque che spetta alle Regioni, attraverso il piano di tutela delle acque, il compito di definire il deflusso minimo vitale sul reticolo idrografico di competenza, appare comunque qui opportuno richiamare alcune indicazioni di carattere generale per dare efficacia alle determinazioni che, su questo tema, le Amministrazioni regionali hanno già assunto o si accingono ad assumere.

1. L'osservanza degli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale dovrà essere perseguita, di norma, mediante l'accorta realizzazione ovvero l'adeguamento del manufatto di intercettazione e di presa, che dovrà risultare predisposto ad assicurare anzitutto il trasferimento, a valle della captazione, del deflusso minimo vitale in qualsiasi condizione idrologica, subordinando pertanto l'esercizio del prelievo al soddisfacimento di tale obbligo.
2. Per le nuove derivazioni, la corretta funzionalità idraulica del manufatto di presa in rapporto agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti, e di ciò dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o, su richiesta dell'Autorità concedente, quando si presumano malfunzionamenti. Ad integrazione delle informazioni utili ai fini del censimento delle utilizzazioni in atto, di cui al punto 6 del D.M. 28 luglio 2004, il concessionario avrà altresì l'obbligo di fornire elaborati grafici e tecnico-descrittivi che illustrano le caratteristiche costruttive delle opere di presa ed, in dettaglio, gli eventuali dispositivi adibiti al rilascio del deflusso minimo vitale ovvero delle portate di rispetto.
3. Per le derivazioni già in atto ed in caso di inidoneità del manufatto a soddisfare tali obblighi, l'Amministrazione concedente dovrà attivare le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi di adeguamento, secondo le forme e le modalità fissate dal Piano di tutela ovvero da altri strumenti normativi vigenti.
4. Se tali interventi di adeguamento risulteranno non praticabili, non efficaci ovvero saranno valutati economicamente non sostenibili, sarà cura del Concessionario, previo parere favorevole dell'Autorità concedente:



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- a) predisporre, con onere a proprio carico e quando non già disponibili, organi regolabili di intercettazione delle portate ovvero dei volumi derivati, in grado di modulare il prelievo in relazione alla portata fluente alla sezione di presa, con lo scopo di assicurare anzitutto il trasferimento a valle del deflusso minimo vitale e, solo subordinatamente, l'esercizio del prelievo;
- b) predisporre, con onere a proprio carico, idonee strumentazioni di misura delle portate affluenti alla sezione di prelievo ovvero da questa defluenti, funzionanti in continuo e direttamente collegate agli organi di intercettazione presso il manufatto di presa.

Le modalità di acquisizione dei dati di portata affluente o defluente, nonché le modalità di trasmissione all'Autorità concedente e quindi all'Autorità di bacino saranno quelle proprie dei dati di portata derivata, così come descritte al successivo paragrafo 6.

Per la misura di tali portate il Concessionario potrà eventualmente avvalersi, se utili allo scopo, delle stazioni idrometriche del competente servizio idrografico regionale, secondo le modalità e le condizioni tariffarie stabilite, ovvero di dispositivi di misura installati da altri titolari di derivazione, collocati nelle immediate vicinanze dell'opera di presa.

5.3. Oneri a carico del concessionario

Il Concessionario dovrà consentire all'Autorità concedente, con l'eventuale supporto del servizio idrografico regionale, l'effettuazione di visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate al fine di verificarne sia la conformità al progetto approvato che il regolare funzionamento.

In corrispondenza della sezione di prelievo ovvero della sezione di rilascio dovrà essere ubicato con ogni possibile evidenza un cartello indicatore dei termini relativi al deflusso minimo vitale.

Saranno a totale carico del concessionario:

- gli oneri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di misura comunque ubicati presso la/le sezioni di prelievo;
- gli oneri per la predisposizione di adeguata documentazione tecnica contenente una dettagliata relazione sulle apparecchiature di misura previste e la descrizione delle procedure di gestione e degli standards di qualità, comprese le modalità di taratura degli strumenti, di determinazione delle portate e di validazione dei dati;
- gli oneri per la manutenzione e la piena funzionalità idraulica dei manufatti di derivazione, ivi inclusi quelli espressamente preposti al rilascio del deflusso minimo vitale a valle della sezione di prelievo;
- gli oneri per le verifiche periodiche di funzionalità dei manufatti preposti al rilascio del deflusso minimo vitale, da eseguirsi per tutte le derivazioni con frequenza almeno quinquennale e comunque su richiesta dell'autorità concedente da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione che provvederà a rilasciare la relativa asseverazione; le verifiche di funzionalità in argomento devono essere eseguite con le stesse modalità sia per i manufatti già realizzati che per quelli di nuova realizzazione;
- gli oneri per l'esecuzione delle modifiche all'opera di presa, eventualmente necessarie per consentire l'installazione ed il funzionamento degli strumenti di misura prescritti.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

6. Criteri generali e particolari sulla tipologia dei dati misurati e sulle modalità di trasmissione dei risultati

L'acquisizione dei dati relativi ai prelievi d'acqua, siano essi resi in termini di volume d'acqua ovvero di portata, è anche funzionale, come già detto, alla definizione ed all'aggiornamento del bilancio idrico, così come previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 3 aprile 2004.

Il bilancio idrico, riferito ad un assegnato periodo di tempo, è espresso dall'equazione di continuità dei volumi entranti, uscenti ovvero invasati nell'ambito di un predeterminato ambito territoriale, usualmente coincidente con un bacino idrografico o con un suo sottobacino. Il bilancio idrico, pertanto, viene ricondotto alla preventiva individuazione di un duplice sistema di riferimento: il primo di tipo spaziale, che si sostanzia nella definizione di un "volume di controllo" cui riferire la somma algebrica dei volumi entranti ed uscenti; il secondo di tipo temporale: il periodo, cioè, cui riferire la somma algebrica dei volumi entranti ed uscenti. La scelta delle due scale di riferimento, e segnatamente la seconda, assumono grande rilievo nella definizione del bilancio idrico, in grado di condizionarne gli stessi esiti.

E' noto infatti che nell'ambito dei bacini idrografici di competenza della scrivente Autorità, il bilancio idrico tra disponibilità e fabbisogni è generalmente positivo se riferito alla scala annua ma assume frequentemente segno negativo quando il riferimento temporale scende alla scala stagionale e mensile.

D'altra parte, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, redatte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, al punto 6.4 testualmente recitano:

"I risultati delle misurazioni rilevate dai dispositivi installati ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.lgs 152/99 e s.m.i., dovranno fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) *portata media annua effettivamente derivata e restituita, volume annuo effettivamente derivato e restituito, portata massima effettivamente derivata e portata minima effettivamente restituita durante l'anno solare;*
- b) *distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente derivate nel corso dell'anno solare;*
- c) *distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente restituite nel corso dell'anno solare;*
- d) *distribuzione temporale delle portate effettivamente prelevate e restituite, nella scala di dettaglio (portate medie settimanali, giornaliere, ecc.) definita in relazione alla redazione del bilancio idrico."*

La cadenza temporale con la quale il Concessionario avrà cura di rilevare, mediante idonei dispositivi, i dati di portata, di volume e di livello idrometrico dovrà essenzialmente rispondere a due requisiti fondamentali:

- il requisito di omogeneità, quale condizione fondamentale per la elaborabilità dei dati raccolti e la loro eventuale aggregazione a scala di bacino o sottobacino idrografico; in tal senso, i dati di portata media dovranno fare riferimento a intervalli temporali che risultino sottomultipli dell'anno solare e potranno essere pertanto aggregati secondo scale di riferimento temporali via via più ampie. Analogamente i dati istantanei (portata istantanea, volume, livello idrometrico) saranno resi in corrispondenza di istanti temporali convenuti con l'Autorità



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

concedente, all'inizio delle scansioni temporali sopradette. La successiva tabella riporta le tipologie di dati in funzione della scansione temporale di riferimento.

La successiva tabella illustra le grandezze fisiche oggetto di misura, secondo le diverse scansioni temporali.

Scansione temporale	Portata istantanea derivata o restituita (mc/s)	Portata media derivata o restituita (mc/s)	Volume derivato o restituito (mc)	Volume invasato (mc)	Livello idrometrico (m s.l.m.)
Ora	Portata istantanea oraria: portata osservata ai minuti primi 0.00 di ogni ora	Portata media oraria: media delle portate sub-orarie (p.e. portate istantanee osservate ogni 15 minuti)	Volume orario derivato/restituito: volume derivato/restituito in un'ora.	Volume di invasato orario: volume osservato ai minuti primi 0.00 di ogni ora	Livello idrometrico orario: livello idrometrico osservato ai minuti primi 0.00 di ogni ora
Giorno	Portata istantanea giornaliera: portata osservata ad ora convenuta del giorno (per esempio alle ore 12.00)	Portata media giornaliera: media delle portate istantanee orarie o suborarie osservate nel giorno	Volume giornaliero derivato/restituito: volume derivato/restituito nel giorno	Volume di invasato giornaliero: volume osservato ad ora convenuta del giorno (per esempio alle ore 12.00)	Livello di invasato giornaliero: livello osservato ad ora convenuta del giorno (per esempio alle ore 12.00)
Decade	Non significativo	Portata media decadica: media delle portate medie giornaliere ovvero delle portate istantanee giornaliere osservate ad ora convenuta del giorno	Volume decadico derivato/restituito: volume derivato/restituito nella decade	Volume di invasato decadico: volume osservato ad ora convenuta del 1° giorno di ogni decade (1°, 11° e 21° giorno di ogni mese)	Livello di invasato decadici: livello osservato ad ora convenuta del 1° giorno di ogni decade (1°, 11° e 21° giorno di ogni mese)
Mese	Non significativo	Portata media mensile: media delle portate medie giornaliere o decadiche osservate in un mese	Volume mensile derivato/restituito: volume derivato/restituito nel mese	Volume di invasato mensile: volume osservato ad ora convenuta del primo giorno del mese	Livello idrometrico mensile: livello idrometrico osservato ad ora convenuta del primo giorno del mese
Trimestre ⁵	Non significativo	Portata media trimestrale: media delle portate medie mensili, ovvero decadiche ovvero giornaliere osservate in un trimestre	Volume trimestrale derivato/restituito: volume derivato/restituito nel trimestre	Volume di invasato trimestrale: volume osservato ad ora convenuta del primo giorno del trimestre	Livello idrometrico trimestrale: livello idrometrico osservato ad ora convenuta del primo giorno del trimestre
Anno solare	Non significativo	Portata media annua: media delle portate medie giornaliere, decadali o mensili osservate in un anno	Volume annuo derivato/restituito: volume derivato/restituito nell'anno	Volume di invasato annuo: volume osservato ad ora convenuta del primo giorno dell'anno	Livello idrometrico: livello idrometrico osservato ad ora convenuta del primo giorno dell'anno

- il requisito di adeguatezza all'entità ed alla modalità del prelievo: la frequenza del rilievo e quella di trasmissione all'Autorità concedente dovranno essere comunque rapportate all'importanza della derivazione secondo criteri che saranno più oltre esplicitati.

Nei casi in cui il prelievo avvenga con caratteristiche di continuità e di uniformità nell'ambito di una definita scansione temporale (ora, giorno, decade, mese, trimestre, anno) il dato della portata istantanea potrà tener luogo del dato di portata media.

⁵ Si assume convenzionalmente la seguente articolazione dei trimestri:

- 1° trimestre: dal 1° gennaio al 31 marzo;
- 2° trimestre: dal 1° aprile al 30 giugno
- 3° trimestre: dal 1° luglio al 30 settembre
- 4° trimestre: dal 1° ottobre al 31 dicembre



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

6.1. *Criteria di classificazione delle utenze di acqua pubblica finalizzati alla definizione dei criteri di installazione degli strumenti di misura e di trasmissione dei relativi dati*

L'elaborazione di un criterio di classificazione delle derivazioni d'acqua pubblica rappresenta condizione pregiudiziale per "armonizzare" gli obblighi di installazione degli strumenti di misura e le modalità di archiviazione e trasmissione dei relativi dati all'effettiva consistenza del prelievo.

Tale criterio di classificazione non deve dunque essere confuso con la distinzione tra piccole e grandi derivazioni già individuata dal Testo Unico 1775/1933.

Va altresì ricordato che una iniziativa in questo senso era già stata assunta dalla Direzione Generale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale all'indomani del citato D.Lgs. 275/1993 la quale, con circolare in data 24 luglio 1996, aveva appunto individuato un criterio da applicare nel prescrivere la consistenza, l'ubicazione e soprattutto l'affidabilità delle apparecchiature di misura delle derivazioni; si riteneva, in particolare, che tale criterio dovesse essere fondato non già sulla mera entità del prelievo (cioè, in pratica, sulla distinzione tra "grandi" e "piccole" derivazioni) ma piuttosto sulla sua incidenza in relazione alla disponibilità del corpo idrico dal quale viene effettuato e sulla importanza che il corpo idrico stesso assume nel più generale equilibrio idrologico della zona da esso influenzata.

Più recentemente, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha sostanzialmente innovato la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee individuando all'articolo 73, tra le proprie precipue finalità:

- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché l'attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati;
- il miglioramento dello stato delle acque ed il conseguimento di adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle idropotabili;
- il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità;
- la garanzia di una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo;
- la significativa riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- la protezione delle acque territoriali e marine;
- la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Più dettagliatamente l'articolo 73, comma 2, individua due diverse tipologie di obiettivi:

- da una parte gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i cosiddetti corpi idrici significativi;
- dall'altra, gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, cioè riferiti ad acque caratterizzate da una specifica destinazione funzionale.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Uno degli aspetti più innovativi della norma è senza dubbio il riconoscimento che al perseguimento di detti obiettivi concorrono in forma integrata e paritaria sia le misure di tutela qualitativa che quelle di tutela quantitativa delle acque.

Nel contesto del nuovo quadro normativo sopra sommariamente richiamato, il monitoraggio delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati costituisce fondamentale presupposto per l'elaborazione e la successiva verifica delle politiche di gestione della risorsa idrica.

In definitiva il monitoraggio delle derivazioni d'acqua assolve ad una triplice funzione:

- la prima è finalizzata alla verifica dei dati del censimento delle utilizzazioni in atto e del rispetto di quanto disposto dalle Autorità concedenti (D.M. 28 luglio 2004, allegato 1, paragrafo 6.1);
- la seconda, di natura più propriamente conoscitiva e riferibile alle competenze istituzionali proprie dell'Autorità di bacino, è finalizzata a definire ed aggiornare periodicamente il bilancio idrico (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 95, comma 2);
- la terza, di natura ancora conoscitiva ed in capo alla Regione territorialmente competente, è infine strumentale alla verifica di sostenibilità delle misure di tutela quantitativa previste dal Piano di tutela nonché la loro efficacia nei confronti del soddisfacimento degli obiettivi di tutela da questo fissati.

In questo contesto, la definizione dei criteri generali concernenti gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati assume quale riferimento non solo il possibile impatto sul bilancio idrico ed idrologico ma anche l'eventuale incidenza del sistema derivatorio sul raggiungimento degli obiettivi di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica.

Fatto comunque salvo quanto già precisato al precedente paragrafo 4, l'Autorità concedente dovrà dunque provvedere alla preventiva classificazione delle utilizzazioni di acqua pubblica già regolate da atto concessorio ovvero delle nuove utilizzazioni riconducendole ad una delle seguenti categorie:

- utilizzazioni di acqua pubblica di scarsa rilevanza;
- utilizzazioni di acqua pubblica di media rilevanza;
- utilizzazioni di acqua pubblica di grande rilevanza.

Tale classificazione deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino.

A tal fine l'Autorità concedente potrà eventualmente avvalersi del servizio idrografico regionale, ove costituito, o di altra struttura regionale equipollente, in relazione alla specifica conoscenza delle condizioni idrologiche locali che la predetta valutazione potrà richiedere.

Si precisa che tale classificazione ha l'esclusivo scopo di discriminare la cadenza di monitoraggio delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati nonché la frequenza di trasmissione dei relativi dati all'Autorità concedente.

Utilizzazioni di acqua pubblica di scarsa rilevanza

In linea generale, un'utilizzazione di acqua pubblica sarà classificata di "scarsa rilevanza" quando non sussista alcuno dei requisiti di classificazione di utilizzazione di "grande rilevanza" ed inoltre ricorra almeno una delle seguenti condizioni:



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- il prelievo o, se ve ne sia più di uno, ciascun prelievo avvenga da corpo idrico superficiale in misura quantitativamente trascurabile rispetto alla disponibilità del corpo idrico di rispettiva alimentazione (la disponibilità del corpo idrico va intesa, nel caso specifico, come differenza tra la produzione naturale e la sommatoria dei prelievi già insistenti sul corpo idrico) e comunque tale da non pregiudicare, anche nella più sfavorevole condizione idrologica, il trasferimento a valle del deflusso minimo vitale e fatti comunque salvi i diritti delle utenze d'acqua pubblica poste più a valle.

Si potrà, per esempio, verificare che la disponibilità idrica permanente (portata minima annua affluente alla sezione di prelievo, al netto delle utilizzazioni eventualmente già in atto a valle) è sempre superiore alla somma della massima portata derivabile e del deflusso minimo vitale localmente definito; in termini analitici (Figura 1):

$$(Q_{disp})_{365} > (Q_{der})_{max} + DMV$$

dove:

- $(Q_{disp})_{365}$ è la portata minima annua disponibile alla sezione di prelievo, anche tenuto conto dei progressi diritti delle utenze poste più a valle;
- $(Q_{der})_{max}$ è la massima portata di derivazione;
- DMV è la portata di deflusso minimo vitale definita per la sezione di prelievo.




Figura 1 – Esempificazione di un'utilizzazione da corpo idrico superficiale di scarsa rilevanza: la somma della portata massima derivabile e del deflusso minimo vitale (retta in colore blu) è minore della disponibilità idrica permanente (curva di durata in colore rosso)



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- il prelievo, ovvero, se ve ne sia più di uno, ciascuno dei prelievi assuma carattere occasionale, cioè sia legato al verificarsi di eventi straordinari (ad esempio prelievi ad uso antincendio nei casi in cui non sia previsto serbatoio di accumulo) ovvero sia circoscritto a brevi periodi dell'anno, quando questi ultimi siano comunque caratterizzati da ampia disponibilità della risorsa idrica;
- il prelievo ovvero, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo non superiore a 100.000 mc⁶ (corrispondente alla portata media annua di 3,17 l/s) ed inoltre nessuno di essi si trovi all'interno di aree già sottoposte dal Piano di tutela delle acque a particolare regime di tutela quantitativa degli acquiferi;
- il prelievo o, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo non superiore a 100.000 mc (equipollente alla portata media annua di 3,17 mc/s) ed inoltre nessuno di essi avvenga da corpo idrico sotterraneo già interessato ovvero destinato, in base al Piano di tutela delle acque o ad altri strumenti di pianificazione vigenti, all'uso idropotabile;
- sia prevista l'integrale restituzione della risorsa idrica derivata in punto immediatamente prossimo a quello di prelievo (p.e. impianti idroelettrici ad acqua fluente) fatto comunque salvo il rispetto degli obblighi in materia di deflusso minimo vitale sull'intero tratto sotteso ed inoltre senza che nel tratto intermedio, tra opera di presa ed opera di restituzione, sussistano altre derivazioni.

Utilizzazioni di acqua pubblica di grande rilevanza

Un'utilizzazione di acqua pubblica sarà classificata come di "grande rilevanza" nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il prelievo o, se ve ne sia più di uno, almeno uno dei prelievi, avvenga da corpo idrico superficiale classificato come "significativo", secondo i criteri precisati negli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152⁷ - Allegato 1 "Monitoraggio e classificazione delle

⁶ In caso di derivazione mediante campo pozzi, il prelievo è da intendersi come somma degli prelievi interessanti uno stesso acquifero.

⁷ Ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Allegato I – paragrafo 1.1.1, sono significativi i seguenti corsi d'acqua:

- tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 Km²;
- tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie superiore a 400 Km².

Sulla base delle definizioni sopra riportate, le Amministrazioni regionali del Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno provveduto ad individuare, nell'ambito territoriale dei bacini di rilievo nazionale di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, i seguenti corpi idrici superficiali significativi:

Regione Veneto: Tagliamento, Livenza, Piave, Cordevole, Brenta, Cismon, Bacchiglione, Astico, Tesina, Fratta, Gorzone;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: Isonzo, Vipacco, Noncello, Livenza, Cellina, Meduna, But, Venzonassa, Natisone, Fella, Torre, Tagliamento.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”, ed, al contempo, venga esercitato attraverso un manufatto di presa che impegna l'intero corso d'acqua, interessandone cioè l'intera sezione trasversale (diga, traversa, griglia sub-orizzontale, ecc.) ovvero che, pur non impegnando l'intero corso d'acqua, può in condizioni di magra intercettarne la totalità dei deflussi;

- il prelievo o, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo superiore a 600.000 mc⁸ (corrispondente alla portata media annua di 19 l/s);
- il prelievo o, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo superiore a 100.000 mc (corrispondente alla portata media annua di 3,17 mc/s) ed inoltre almeno uno di essi si trovi all'interno di aree già sottoposte dal Piano di tutela delle acque a particolare regime di tutela quantitativa degli acquiferi;
- il prelievo o, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo superiore a 100.000 mc (corrispondente alla portata media annua di 3,17 mc/s) ed inoltre almeno uno di essi avvenga da corpo idrico sotterraneo già interessato ovvero destinato, in base al Piano di tutela delle acque o ad altri strumenti di pianificazione vigenti, all'uso idropotabile;
- il prelievo o, se ve ne sia più di uno, almeno uno dei prelievi avvenga da corpo idrico superficiale all'interno di parchi istituiti e riserve naturali nonché di aree naturali protette (aree SIC e ZPS);
- il prelievo o, se ve ne sia più di uno, almeno uno dei prelievi abbia carattere continuativo e sia esercitato da un corso d'acqua superficiale per il quale si possa temere che la disponibilità idrica permanente⁹, fatti comunque salvi i diritti delle utenze d'acqua pubblica di valle, non è tale da consentire, al contempo, l'esercizio della portata media di derivazione ed il soddisfacimento degli obblighi in materia di deflusso minimo vitale.

In termini analitici:

$$(Q_{disp})_{365} < (Q_{der})_{med} + DMV$$

dove:

- $(Q_{disp})_{365}$ è la portata minima annua disponibile alla sezione di prelievo, anche tenuto conto dei pregressi diritti delle utenze poste più a valle;
- $(Q_{der})_{med}$ è la portata media di derivazione;
- DMV è la portata di deflusso minimo vitale definita per la sezione di prelievo.

La Figura 2 meglio chiarisce la situazione appena descritta.

⁸ In caso di derivazione mediante campo pozzi, il prelievo è da intendersi come somma degli emungimenti interessanti uno stesso acquifero.

⁹ Per disponibilità idrica permanente si intende la portata disponibile per l'intera durata dell'anno, al netto delle derivazioni eventualmente già esercitate a monte



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE




Figura 2 - Esempificazione di un'utilizzazione da corpo idrico superficiale di grande rilevanza: la somma della portata media derivabile e del deflusso minimo vitale (retta in colore blu) è maggiore della disponibilità idrica permanente (curva di durata in colore rosso)

Utilizzazione d'acqua pubblica di media rilevanza

Un'utilizzazione di acqua pubblica sarà classificata di "media rilevanza" in tutti gli altri casi.

Allo scopo di meglio oggettivare i predetti criteri finalizzati alla distinzione delle utenze d'acqua pubblica tra utilizzazioni di grande, media e scarsa rilevanza, le Regioni territorialmente competenti, di concerto con l'Autorità di bacino, potranno eventualmente provvedere, in una fase successiva, a precisare con maggior dettaglio:

- opportune soglie numeriche finalizzate ad una univoca classificazione delle utilizzazioni d'acqua pubblica secondo le categorie appena sopra descritte;
- opportuni valori atti ad indicizzare la variabilità stagionale dei corpi idrici;
- gli ambiti territoriali meritevoli di un particolare regime di tutela quantitativa degli acquiferi sotterranei, qualora non precisati o non ancora precisati nell'ambito dei Piani di tutela, all'interno delle quali le utilizzazioni di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo siano da classificarsi di grande rilevanza;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- ulteriori ambiti territoriali, oltre ai parchi istituiti ed alle aree naturali protette (SIC, ZPS) all'interno delle quali le utilizzazioni di acqua pubblica da corpo idrico superficiale siano da classificarsi di grande rilevanza;
- quant'altro occorra per rendere più immediate le valutazioni sopra esposte.

In relazione alle diverse caratteristiche della derivazione (prelievo a pelo libero, in pressione, mediante tubazioni chiuse) dovrà richiedersi l'installazione, da parte del Concessionario, di apparecchiature di diversa affidabilità e precisione, le cui caratteristiche tecniche potranno essere eventualmente oggetto di più dettagliate determinazioni della Regione territorialmente competente.

La Figura 3 riportata nella pagina seguente riassume in forma sintetica lo schema di classificazione delle utilizzazioni d'acqua pubblica sopra analiticamente descritto (la Figura 5 lo ripropone in forma figurata per le utilizzazioni di acqua pubblica da corpi idrici sotterranei) funzionale ai criteri oggetti del presente documento.

Le Figure 4/A e 4/B illustrano invece, rispettivamente per le utilizzazioni d'acqua pubblica da corpi idrici superficiali e sotterranei, lo schema logico che l'Autorità concedente potrà percorrere allo scopo di pervenire alla predetta classificazione.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

	Acque superficiali	Acque sotterranee e sorgenti
Utilizzazione d'acqua pubblica di grande rilevanza	<p>Il prelievo o, se ve ne sia più di uno, almeno uno dei prelievi, avvenga da corpo idrico superficiale classificato come "significativo", secondo i criteri precisati negli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Allegato 1 "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale", ed, al contempo, venga esercitato attraverso un manufatto di presa che impegna l'intero corso d'acqua, interessandone cioè l'intera sezione trasversale (diga, traversa, griglia sub-orizzontale, ecc.) ovvero che, pur non impegnando l'intero corso d'acqua, può in condizioni di magra intercettare la totalità dei deflussi.</p> <p>Il prelievo o, se ve ne sia più di uno, almeno uno dei prelievi avvenga da corpo idrico superficiale all'interno di parchi istituiti e riserve naturali nonché di aree naturali protette (aree SIC e ZPS)</p> <p>Il prelievo o, se ve ne sia più di uno, almeno uno dei prelievi abbia carattere continuativo e sia esercitato da un corso d'acqua superficiale per il quale si possa temere che la disponibilità idrica permanente, fatti comunque salvi i diritti delle utilizzazioni d'acqua pubblica di valle, non è tale da consentire permanentemente l'esercizio della portata media di derivazione ed al contempo il soddisfacimento degli obblighi in materia di deflusso minimo vitale</p>	<p>il prelievo o, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo superiore a 600.000 mc (corrispondente alla portata media annua di 19 l/s)</p> <p>il prelievo o, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo superiore a 100.000 mc (corrispondente alla portata media annua di 3,17 mc/s) ed inoltre almeno uno di essi si trovi all'interno di aree già sottoposte dal Piano di tutela delle acque a particolare regime di tutela quantitativa degli acquiferi</p> <p>il prelievo o, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo superiore a 100.000 mc (corrispondente alla portata media annua di 3,17 mc/s) ed inoltre almeno uno di essi avvenga da corpo idrico sotterraneo già interessato ovvero destinato, in base al Piano di tutela delle acque o ad altri strumenti di pianificazione vigenti, all'uso idropotabile</p>
Utilizzazione d'acqua pubblica di scarsa rilevanza	<p>Il prelievo, ovvero, se ve ne sia più di uno, ciascuno dei prelievi, avvenga da corpo idrico superficiale in misura quantitativamente trascurabile rispetto alla disponibilità del corpo idrico di rispettiva alimentazione (la disponibilità del corpo idrico va intesa, nel caso specifico, come differenza tra la produzione naturale e la sommatoria dei prelievi già insistenti sul corpo idrico) e comunque tale da non pregiudicare, anche nella più sfavorevole condizione idrologica, il trasferimento a valle del deflusso minimo vitale e fatti comunque salvi i diritti delle utilizzazioni d'acqua pubblica poste più a valle</p> <p>Sia prevista l'integrale restituzione della risorsa idrica derivata in punto immediatamente prossimo a quello di prelievo, fatto comunque salvo il rispetto degli obblighi in materia di deflusso minimo vitale sull'intero tratto sotteso ed inoltre senza che nel tratto intermedio, tra opera di presa ed opera di restituzione, sussistano altre derivazioni</p>	<p>il prelievo ovvero, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo non superiore a 100.000 mc (corrispondente alla portata media annua di 3,17 l/s) ed inoltre nessuno di essi si trovi all'interno di aree già sottoposte dal Piano di tutela delle acque a particolare regime di tutela quantitativa degli acquiferi</p> <p>il prelievo o, se ve ne sia più di uno, la somma dei prelievi avvenga da corpo idrico sotterraneo o da sorgente per un volume totale annuo non superiore a 100.000 mc (equipollente alla portata media annua di 3,17 mc/s) ed inoltre nessuno di essi avvenga da corpo idrico sotterraneo già interessato ovvero destinato, in base al Piano di tutela delle acque o ad altri strumenti di pianificazione vigenti, all'uso idropotabile</p>
Utilizzazione d'acqua pubblica di media rilevanza	Tutti i casi non precedentemente contemplati	

Figura 3 – Classificazione delle utilizzazioni in scarsa, media e grande rilevanza



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE




Figura 4/A – Schema a blocchi per l'individuazione del livello di rilevanza delle utilizzazioni di acqua pubblica da corpi idrici superficiali funzionale ai criteri di installazione e manutenzione degli strumenti di misura e di trasmissione dei relativi dati.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE




Figura 4/B -Schema a blocchi per l'individuazione del livello di rilevanza delle utilizzazioni di acqua pubblica da corpi idrici sotterranei funzionale ai criteri di installazione e manutenzione degli strumenti di misura e di trasmissione dei relativi dati.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Volume annuo (mc)	Ambiti di tutela	Ambiti non soggetti a tutela
< 100.000 mc	MEDIA RILEVANZA	SCARSA RILEVANZA
tra 100.000 e 600.000 mc	GRANDE RILEVANZA	MEDIA RILEVANZA
> 600.000 mc	GRANDE RILEVANZA	GRANDE RILEVANZA

Figura 5 – Schema sintetico di classificazione delle utilizzazioni di acqua pubblica da corpi idrici sotterranei e da sorgenti funzionali al monitoraggio dei dati di prelievo

Sulla base della sopradescritta classificazione, le pagine successive esplicitano i criteri per l'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché per la trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente.

6.2. Criteri generali sulle modalità di organizzazione e trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati da parte del Concessionario all'Autorità concedente nonché da parte di quest'ultima alle regioni ed all'Autorità di bacino dovrà avvenire, di norma, nel formato digitale.

Le Amministrazioni regionali, nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, potranno eventualmente prevedere, almeno per le utilizzazioni classificate come di grande rilevanza, la trasmissione dei dati di misura all'Autorità concedente in tempo reale, attraverso un idoneo supporto informatico collegato ai competenti uffici (portate internet dedicato), nel rispetto degli standards di qualità e sicurezza previsti dal D.P.C.M. 16 gennaio 2002 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 156.

Potrà comunque essere ammessa la trasmissione su supporto cartaceo per i dati relativi alle derivazioni "di scarsa rilevanza", tenuto anche conto della ridotta frequenza di rilievo e di trasmissione prevista per questa fattispecie. Le specifiche dei formati saranno definite dall'Autorità concedente, sentite le Regioni e l'Autorità di bacino.

Gli archivi digitali messi a punto dal Concessionario dovranno contenere i dati relativi alle grandezze di interesse, già organizzati secondo le scansioni temporali richieste (anno, mese, decade, giorno, ora), oltre ai dati originali di registrazione.

6.3. Criteri generali sull'accuratezza dei dati

L'accuratezza ottenibile nella misura di portata, soprattutto nei fiumi e canali a pelo libero, è legata, come è noto, a molteplici fattori (idraulici, strumentali, morfologici, gestionali, ecc.).



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

A tal riguardo sarà cura del Concessionario assicurare che il complesso delle attività operative finalizzate all'acquisizione della misura venga comunque eseguito a regola d'arte, ferme restando le disposizioni specifiche definite per ciascuna categoria e tipologia di derivazione.

In tal senso il Concessionario, dovrà fornire all'Autorità concedente adeguata documentazione tecnica contenente una dettagliata relazione sulle apparecchiature di misura previste e la descrizione delle procedure di gestione e degli standards di qualità, comprese le modalità di taratura degli strumenti, di determinazione delle scale delle portate e di validazione dei dati.

6.4 Utenze d'acqua pubblica di scarsa rilevanza - criteri particolari di installazione di strumenti di misura delle portate e dei volumi derivati e modalità di trasmissione dei dati

Per le utenze d'acqua pubblica classificate "di scarsa rilevanza" esercitate da uno o più corpi idrici superficiali o sotterranei sarà assoggettato a misura:

- il volume d'acqua prelevato nell'anno da ciascun corpo idrico superficiale;
- il volume d'acqua prelevato nell'anno da ciascun corpo idrico sotterraneo ovvero da ciascuna sorgente.

La misura del volume prelevato dovrà preferibilmente avvenire mediante strumentazioni elettroniche, atte a consentire la trasmissione dei dati rilevati su supporto digitale. Sarà comunque ammesso l'utilizzo di dispositivi analogici e, corrispondentemente, l'archiviazione e trasmissione dei dati rilevati su supporto cartaceo.

Le strumentazioni di misura dovranno essere installate in modo tale da caratterizzare compiutamente il prelievo esercitato da ciascun corpo idrico intercettato, secondo le indicazioni rese dalla regione territorialmente competente, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed eventualmente dall'Autorità concedente.

Sarà cura del concessionario provvedere alla cura manutentoria delle opere in modo da assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature, anche mediante periodica taratura.

I dati relativi al volume d'acqua prelevato saranno comunicati all'Autorità concedente una volta all'anno, entro un mese successivo al periodo temporale di riferimento; dovranno inoltre essere archiviati su supporto digitale ovvero cartaceo, custoditi a cura del concessionario per almeno dieci anni e resi comunque disponibili su eventuale richiesta dell'Autorità concedente.

In caso di restituzione anche parziale della risorsa idrica derivata, sarà assoggettato a misura:

- per i prelievi da corpo idrico superficiale: il volume d'acqua restituito nell'anno;
- per i prelievi da corpo idrico sotterraneo o da sorgente: il volume d'acqua restituito nell'anno.

Le indicazioni e le procedure riguardanti l'acquisizione, archiviazione e trasmissione dei relativi dati seguiranno le stesse modalità e gli stessi criteri già definiti per il prelievo. Si potrà derogare dall'obbligo di misura dei volumi d'acqua restituiti nel caso in cui le caratteristiche dell'utilizzazione non prevedano né consumo di risorsa idrica né il suo temporaneo accumulo (p.e. impianti idroelettrici ad acqua fluente) e pertanto si possa presumere che i volumi d'acqua restituiti coincidano comunque, qualsiasi intervallo temporale si consideri, con i volumi prelevati.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

La successiva tabella riassume i contenuti dei criteri di acquisizione e trasmissione dei dati di portata e di volume derivati ed eventualmente invasati ovvero restituiti, nel caso delle utenze d'acqua pubblica di **scarsa rilevanza**.

	Variabile idrologica	Tipologia del dato soggetto a misura ed archiviazione del dato	Frequenza di esecuzione della misura	Tipologia del dato da trasmettere all'Autorità concedente	Frequenza di trasmissione del dato all'Autorità concedente
Prelievo di acque superficiali	Risorsa idrica prelevata	Volume d'acqua annuo	Almeno 1 volta all'anno	Volume d'acqua annuo	Almeno 1 volta all'anno
	Risorsa idrica restituita	Volume d'acqua annuo	Almeno 1 volta all'anno	Volume d'acqua annuo	Almeno 1 volta all'anno
Prelievo di acque sotterranee o sorgenti	Risorsa idrica prelevata	Volume d'acqua annuo	Almeno 1 volta all'anno	Volume d'acqua annuo	Almeno 1 volta all'anno
	Risorsa idrica restituita	Volume d'acqua annuo	Almeno 1 volta all'anno	Volume d'acqua annuo	Almeno 1 volta all'anno

6.5 Utenze d'acqua pubblica di media rilevanza - criteri particolari di installazione di strumenti di misura delle portate e dei volumi derivati e modalità di trasmissione dei dati

Per le utenze d'acqua pubblica classificate "di media rilevanza" esercitate da uno o più corpi idrici superficiali o sotterranei sarà assoggettato a misura:

- nel caso di prelievo da corpo idrico superficiale: il volume d'acqua prelevato nel giorno ovvero la portata mediamente prelevata nel giorno da ciascun corpo idrico superficiale;
- nel caso di prelievo da corpo idrico sotterraneo e da sorgente: il volume d'acqua prelevato nel mese da ciascuna sorgente ovvero da ciascun corpo idrico sotterraneo.

La misura delle predette grandezze dovrà avvenire mediante strumentazioni elettroniche, atte a consentire la trasmissione dei dati rilevati su supporto digitale.

Le strumentazioni di misura dovranno essere installate in modo tale da caratterizzare compiutamente il prelievo esercitato da ciascun corpo idrico superficiale intercettato, secondo le indicazioni rese dalla regione territorialmente competente, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed eventualmente dall'Autorità concedente.

Sarà cura del concessionario provvedere alla cura manutentoria delle opere in modo da assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature, anche mediante periodica taratura.

I dati relativi al volume d'acqua prelevato dovranno essere archiviati preferibilmente su supporto digitale, custoditi a cura del concessionario per almeno dieci anni e resi comunque disponibili su eventuale richiesta dell'Autorità concedente.

Di norma sarà comunicato all'Autorità concedente, con frequenza di almeno una volta al semestre, entro un mese successivo al periodo temporale di riferimento (quindi, in caso di frequenza semestrale, entro il 31 luglio, per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per il secondo semestre), il dato relativo:

- al volume mensile d'acqua prelevato ovvero alla portata mediamente prelevata nel mese da ciascun corpo idrico superficiale intercettato;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- al volume mensile d'acqua prelevato nel mese da ciascun corpo idrico superficiale ovvero da ciascuna sorgente.

In caso di restituzione anche parziale della risorsa idrica derivata, sarà assoggettato a misura:

- per i prelievi da corpo idrico superficiale: il volume d'acqua restituito nel giorno ovvero la portata mediamente restituita nel giorno;
- per i prelievi da corpo idrico sotterraneo o da sorgente: il volume d'acqua restituito nel mese.

Le indicazioni e le procedure riguardanti l'acquisizione, archiviazione e trasmissione dei relativi dati seguiranno le stesse modalità e gli stessi criteri già definiti per il prelievo. Si potrà derogare dall'obbligo di misura dei volumi d'acqua restituiti nel caso in cui le caratteristiche dell'utilizzazione non prevedano né consumo di risorsa idrica né il suo temporaneo accumulo (p.e. impianti idroelettrici ad acqua fluente) e pertanto si possa presumere che i volumi d'acqua restituiti coincidano comunque, qualsiasi intervallo temporale si consideri, con i volumi prelevati.

La successiva tabella riassume i contenuti dei criteri di acquisizione e trasmissione dei dati di portata e di volume derivati ed eventualmente invasati ovvero restituiti, nel caso delle utenze d'acqua pubblica di **media rilevanza**.

	Variabile idrologica	Tipologia del dato soggetto a misura ed archiviazione del dato	Frequenza di esecuzione della misura	Tipologia del dato da trasmettere all'Autorità concedente	Frequenza di trasmissione del dato all'Autorità concedente
Prelievo di acque superficiali	Risorsa idrica prelevata	Volume giornaliero o portata media giornaliera	Almeno una volta al giorno	Volume mensile o portata media mensile	Almeno una volta al semestre
	Risorsa idrica restituita	Volume giornaliero o portata media giornaliera	Almeno una volta al giorno	Volume mensile o portata media mensile	Almeno una volta al semestre
Prelievo di acque sotterranee e sorgenti	Risorsa idrica prelevata	Volume mensile	Almeno una volta al mese	Volume mensile	Almeno una volta al semestre
	Risorsa idrica restituita	Volume mensile	Almeno una volta al mese	Volume mensile	Almeno una volta al semestre

Al verificarsi di condizioni idrologiche anomale, segnatamente nell'occasione di eventi siccitosi, ovvero su richiesta dell'Autorità di bacino, l'Autorità concedente potrà richiedere al Concessionario la trasmissione, con frequenza anche maggiore ad una volta al semestre:

- del dato di volume mensile prelevato ovvero della portata media mensile prelevata da corpo idrico superficiale;
- del dato di volume giornaliero prelevato ovvero della portata media giornaliera prelevata da corpo idrico superficiale;
- dei dati di volume mensile prelevato da corpo idrico sotterraneo o da sorgente.

Analogamente nel caso di eventuali restituzioni.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

6.6 Utenze di acqua pubblica di grande rilevanza - criteri particolari di installazione di strumenti di misura delle portate e dei volumi derivati e modalità di trasmissione dei dati

Prelievi da corpi idrici superficiali

Per le utenze d'acqua pubblica classificate "di grande rilevanza" esercitate da uno o più corpi idrici superficiali saranno assoggettate a misura le seguenti grandezze, valutate con riguardo a ciascun corpo idrico superficiale intercettato:

- il volume d'acqua prelevato nel giorno ovvero la portata mediamente prelevata nel giorno;
- la portata oraria prelevata (media delle portate istantaneamente prelevate in un'ora).

La misura delle predette grandezze dovrà avvenire mediante strumentazioni elettroniche, atte a consentire la trasmissione dei dati rilevati su supporto digitale.

Le strumentazioni di misura dovranno essere installate in modo tale da caratterizzare compiutamente il prelievo esercitato da ciascun corpo idrico superficiale intercettato, secondo le indicazioni rese dalla Regione territorialmente competente, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed eventualmente dall'Autorità concedente.

Sarà cura del concessionario provvedere alla cura manutentoria delle opere in modo da assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature, anche mediante periodica taratura.

I dati misurati dovranno essere archiviati su supporto digitale e custoditi a cura del concessionario per almeno dieci anni e resi comunque disponibili su eventuale richiesta dell'Autorità concedente.

Di norma saranno comunicati all'Autorità concedente, con frequenza di almeno una volta al mese, entro i quindici giorni successivi al periodo di riferimento, i seguenti dati:

- il volume d'acqua prelevato nel giorno ovvero la portata media giornaliera prelevata da ciascun corpo idrico superficiale intercettato.
- la massima portata oraria prelevata nel giorno da ciascun corpo idrico superficiale intercettato.

Prelievi da corpi idrici sotterranei e da sorgenti

Per le utenze d'acqua pubblica classificate "di grande rilevanza" esercitate da uno o più corpi idrici sotterranei sarà soggetto a misura il volume d'acqua prelevato nella decade da ciascuna sorgente e ciascun corpo idrico sotterraneo.

La misura del volume prelevato dovrà avvenire mediante strumentazioni elettroniche, atte a consentire la trasmissione dei dati rilevati su supporto digitale.

Le strumentazioni di misura dovranno essere installate in modo tale da caratterizzare compiutamente il prelievo esercitato da ciascun corpo idrico superficiale intercettato, secondo le indicazioni rese dalla regione territorialmente competente, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed eventualmente dall'Autorità concedente.

Sarà cura del concessionario provvedere alla cura manutentoria delle opere in modo da assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature, anche mediante periodica taratura.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

I dati misurati dovranno essere preferibilmente archiviati su supporto digitale e custoditi a cura del concessionario per almeno dieci anni e resi comunque disponibili su eventuale richiesta dell'Autorità concedente.

Di norma saranno comunicati all'autorità concedente, con frequenza di almeno una volta al mese, entro i quindici giorni successivi al periodo di riferimento, i dati relativi al volume d'acqua prelevato nel giorno da ciascun corpo idrico sotterraneo intercettato.

Eventuale misura della restituzione

In caso di restituzione anche parziale della risorsa idrica derivata, saranno assoggettate a misura le seguenti grandezze:

- per i prelievi da corpi idrici superficiali:
 - il volume totale giornaliero restituito ovvero la portata media giornaliera restituita, relativamente ai prelievi da corpi idrici superficiali;
 - la minima portata oraria restituita nel giorno;
- per i prelievi da corpi idrici sotterranei: il volume d'acqua restituito nella decade.

Si potrà eventualmente derogare dall'obbligo di misura dei volumi d'acqua restituiti nel caso in cui le caratteristiche dell'utilizzazione non prevedano né consumo di risorsa idrica né il suo temporaneo accumulo (p.e. impianti idroelettrici ad acqua fluente) e pertanto si possa ragionevolmente presumere che i volumi d'acqua restituiti coincidano comunque, qualsiasi intervallo temporale si consideri, con i volumi prelevati.

La successiva Tabella riassume i contenuti dei criteri di acquisizione e trasmissione dei dati di portata e di volume derivati ed eventualmente invasati ovvero restituiti, nel caso delle utenze d'acqua pubblica di **grande rilevanza**.

	Variabile idrologica	Tipologia del dato soggetto a misura ed archiviazione del dato	Frequenza di esecuzione della misura	Tipologia del dato da trasmettere all'Autorità concedente	Frequenza di trasmissione del dato all'Autorità concedente
Prelievo di acque superficiali	Risorsa idrica prelevata	Volume giornaliero o portata media giornaliera Portata oraria	Almeno una volta al giorno Almeno una volta all'ora	Volume giornaliero o portata media giornaliera Massima portata oraria nel giorno	Almeno una volta al mese
	Risorsa idrica restituita	Volume giornaliero o portata media giornaliera Portata oraria	Almeno una volta al giorno Oraria	Volume giornaliero o portata media giornaliera Minima portata oraria nel giorno	Almeno una volta al mese
Prelievo di acque sotterranee e sorgenti	Risorsa idrica prelevata	Volume decadico	Almeno una volta a decade	Volume decadico	Almeno una volta al mese
	Risorsa idrica restituita	Volume decadico	Almeno una volta a decade	Volume decadico	Almeno una volta al mese



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Al verificarsi di condizioni idrologiche anomale, segnatamente nell'occasione di eventi siccitosi, ovvero su richiesta dell'Autorità di bacino, l'Autorità concedente potrà richiedere al Concessionario la trasmissione, con frequenza anche maggiore ad una volta al mese:

- del dato di volume giornaliero prelevato ovvero della portata media giornaliera prelevata da corpo idrico superficiale;
- del dato di portata oraria prelevata da corpo idrico superficiale;
- del dati di volume decadico prelevato da corpo idrico sotterraneo.

Analogamente nel caso di eventuali restituzioni.

6.7 Criteri di installazione di strumenti di misura dei volumi d'acqua invasati

Nel caso in cui l'opera di derivazione preveda la possibilità di invaso di risorsa idrica per capacità massima superiore a 300.000 mc ed ove non già previsto sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza delle dighe e gestione degli invasi, il concessionario dovrà provvedere alla installazione e tenuta in regolare stato di funzionamento di un sensore di livello. La registrazione e l'archiviazione del dato di quota idrometrica e di volume dovrà avvenire preferibilmente su supporto digitale con frequenza di almeno una volta all'ora.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a sue spese all'individuazione ed all'aggiornamento della curva caratteristica dell'invaso (curva quote-volumi), allo scopo di consentire l'individuazione, noto il livello idrometrico dell'invaso, del corrispondente termine di volume. Tale aggiornamento dovrà avvenire di norma con frequenza di almeno una volta ogni cinque anni, su richiesta dell'Autorità concedente, laddove vengano constatate significative alterazioni della capacità di invaso.

Il Concessionario avrà cura di trasmettere all'Autorità concedente, con frequenza di almeno una volta al mese, il dato di livello idrometrico istantaneo giornaliero, rilevato ad ora convenuta del giorno, ovvero del corrispondente dato di volume di invaso.

Al verificarsi di condizioni idrologiche anomale, segnatamente nell'occasione di eventi siccitosi o di piena, ovvero su richiesta dell'Autorità di bacino, l'Autorità concedente potrà richiedere al Concessionario la trasmissione con frequenza anche maggiore ad una volta al mese, del dato di livello idrometrico istantaneo orario ovvero del corrispondente dato di volume di invaso.

7. Concertazione con la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano

Come già messo in evidenza nell'ambito del capitolo 1, i predetti criteri riguardanti gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente sono precipuamente indirizzati alla Regione del Veneto ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le quali provvederanno successivamente all'emanazione di più puntuali disposizioni tecniche in materia.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Si è infatti già osservato che le Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, in base a specifiche disposizioni statutarie provvedono, nell'ambito del rispettivi piani di utilizzazioni delle acque, ad emanare omologhi criteri da applicarsi nell'ambito dei rispettivi territori amministrativi.

Nel pieno rispetto delle sopra richiamate competenze istituzionali, tenuto conto del principio dell'unitarietà della pianificazione di bacino, appare comunque auspicabile l'attivazione di opportune iniziative di concertazione tra le Amministrazioni regionali e provinciali sopra richiamate, allo scopo di assicurare la massima coerenza tra le determinazioni che verranno assunte, dai diversi soggetti pubblici istituzionalmente preposti ed ai diversi livelli, sulla specifica materia oggetto del presente documento.